



PENSIONATO REGINA ELENA

Pancalieri
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13

OGGETTO: Accordo di distacco funzionale - approvazione

L'anno duemilaventiquattro addì 17 del mese di maggio alle ore 18.00, convocato dal Presidente, si è riunito con modalità telematica il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
PALETTO Piero Giovanni	Presidente	X	
BELMONDO Mario	Vicepresidente	X	
DEMARCHI Roberta	Consigliere		X
IMBREA Alina Petronela	Consigliere	X	
RASINO Marina	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Nadia Toselli.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 17.05.2024

OGGETTO: Accordo di distacco funzionale - approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate le seguenti Deliberazioni/Determinazioni:

- Delibera n. 03 del 30.01.2024 - *Gara europea con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tutelare e altri servizi per un periodo di 12 mesi con possibilità di riaffidamento di ulteriore n. 12 mesi – Approvazione progetto di servizio;*
- Determinazione del Segretario Direttore n. 06 del 26.03.2024 - *Gara europea con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tutelare e altri servizi per un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi – Aggiudicazione definitiva ed efficace lotto 2 CIG B03283341A;*
- Delibera n. 12 del 17.05.2024 - *Gara europea con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tutelare e altri servizi per un periodo di 12 mesi con possibilità di riaffidamento di ulteriore n. 12 mesi – Conferma aggiudicazione alla Società C.M. Service s.r.l.*

RITENUTO che l'Ente presenti un interesse specifico, rilevante e concreto alla realizzazione del distacco degli Operatori assistenziali e infermieristici dell'Ente in forza alla C.M. Service Srl, determinato dalla necessità di garantire l'erogazione del servizio secondo i necessari livelli di copertura, continuità, qualità e conformità alle disposizioni normative in materia di assistenza alla persona.

TENUTO CONTO che l'attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni-Autonomie locali non prevede nessuna norma specifica in merito al distacco del personale.

CONSIDERATO che, invece, la giurisprudenza di merito ha affrontato l'istituto del distacco per il personale del sistema pubblico sulla base di due articoli del codice civile:

l'art. 2103, contenente la disciplina sulla «prestazione del lavoro» e l'art. 2104, inerente la «diligenza del prestatore di lavoro».

RITENUTO, ut supra, che ne consegue che ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica amministrazione può essere distaccato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell'ambito dell'esercizio unilaterale del potere direttivo ai sensi del citato art. 2104 C.C. (Risoluzione n. 65/2009 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali).

PRECISATO che anche se il distacco può soddisfare le esigenze organizzative di entrambi i datori di lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che debba essere presente e determinante l'interesse del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto beneficiario della prestazione.

PRECISATO altresì che il distacco di un dipendente a prestare la propria attività presso un datore di lavoro diverso da quello d'appartenenza non determina la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, ma si verifica solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario.

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla stipulazione di un Accordo di distacco funzionale del personale dell'Ente adibito alla C.M. Service Srl, aggiudicataria della Gara europea con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tutelare e altri servizi per un periodo di 12 mesi con possibilità di riaffidamento di ulteriore n. 12 mesi presso l'Ente stesso.

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017;

Visto il D.lgs. 207/2001;

Vista la L.R. n. 12/2017;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di precisare che quanto espresso in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i;
2. di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di distacco funzionale del personale dell'Ente a far data dal 21.06.2024 sino al 31.05.2024 alla C.M. Service Srl, con sede legale in Via Chiaverano 49, 10010 Cascinette d'Ivrea TO, CF e P.IVA 08766390010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La sottoscritta Toselli Nadia, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: Accordo di distacco funzionale – approvazione.

Pancalieri, lì 17.05.2024

Il Segretario Direttore

Toselli Nadia



ACCORDO DI DISTACCO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra:

Azienda di Servizi alla Persona Pensionato Regina Elena con sede legale in Pancalieri (TO), Via Pinerolo n.61, C.F. 85002310010 e partita IVA 05884040014, esercente l'attività di Struttura di assistenza residenziale per anziani, in persona del suo legale rappresentante Sig. Piero Giovanni Paletto, d'ora in poi denominata ***Distaccante***

E

C.M. SERVICE S.r.l. a socio unico con sede legale a Cascinette d'Ivrea (TO), Via Chiaverano n. 49, C.F. 08766390010 e partita IVA 08766390010 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.ra Rita Carmela Conversa, d'ora in poi denominata ***Distaccataria***

PREMESSO CHE

- la ***Distaccataria*** è risultata aggiudicataria dell'appalto bandito dalla ***Distaccante*** per l'affidamento dei servizi legati all'assistenza alla persona presso RSA "Pensionato Regina Elena". LOTTO 2 - CIG B03283341A per il periodo 01/06/2024 - 31/05/2025, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;
- la ***Distaccante*** ha attualmente alle proprie dipendenze personale per servizio infermieristico e socio-sanitario religioso (n.3) accuratamente selezionato e formato, perfettamente inserito nell'organizzazione della struttura e che gode della piena fiducia degli ospiti e dei loro familiari; il personale suddetto è a disposizione dell'Ente in virtù della convenzione tra la ASP Pensionato Regina Elena e la Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani, firmata in data 04.12.2023 che si allega alla presente facendone parte integrante;
- la ***Distaccante***, disponendo di tale personale qualificato, ha interesse affinché detto personale operi temporaneamente sotto la direzione della ***Distaccataria***, al fine di continuare ad implementare adeguati servizi di assistenza sanitari nei confronti degli attuali degenti della RSA, secondo i necessari livelli di copertura, continuità, qualità e conformità alle disposizioni normative in materia di assistenza alla persona;
- al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza nell'organizzazione dei turni e nello

svolgimento dell'attività di cui al precedente punto, è necessario che il personale soggetto al rientro nell'organizzazione di tutti i lavoratori operanti presso la struttura in carico alla **Distaccataria** affidataria dell'appalto, fatti salvi i ruoli professionali, ai sensi della DGR 45-4248 del 30 luglio 2012, del Direttore di Struttura, responsabile dell'organizzazione generale delle attività, nonché della verifica del raggiungimento degli obiettivi e della vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti e del Direttore sanitario, responsabile dell'andamento complessivo dell'assistenza sanitaria della struttura;

- la **Distaccante**, inoltre, ha interesse affinché detto personale venga posto in distacco alla **Distaccataria** per scongiurare il possibile rischio che quest'ultima si trovi costretta ad interrompere, per oggettiva indisponibilità di personale, il servizio di gestione della casa di riposo che, oltre a costituire un'attività di indubbio rilievo per la comunità locale, costituisce altresì lo scopo istituzionale della stessa;
- la **Distaccante** presenta pertanto un interesse specifico, rilevante e concreto alla realizzazione del distacco del personale di cui all'art. 2 del presente accordo alle proprie dipendenze verso la **Distaccataria**, per garantire l'erogazione del servizio secondo i massimi livelli di copertura, continuità, qualità ed in conformità alle disposizioni normative in materia di assistenza alla persona, anche in riferimento ai servizi esterni erogati ed erogabili verso la comunità pancalierese;
- la **Distaccataria** si è resa disponibile ad accogliere in distacco suddetto personale dipendente della distaccante presso la struttura RSA "Pensionato Regina Elena" con sede in Pancalieri (TO) in Via Pinerolo n.61, rispettandone per intero la convenzione in essere che si allega alla presente;

SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le parti statuiscono che - secondo quanto previsto all'art. 12 del capitolato speciale di gara - per la compiuta esecuzione delle attività di assistenza alla persona oggetto dell'appalto, il personale di cui all'art. 2 del presente accordo, attualmente alle dipendenze della Azienda di Servizi alla Persona Pensionato Regina Elena venga assegnato in distacco alla subentrante C.M. Service S.r.l., ma con oneri relativi al trattamento economico e normativo a carico della **Distaccante**.

Alla **Distaccataria** viene espressamente attribuito potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori distaccati, nei limiti previsti dalla Convenzione in essere allegata alla presente e secondo quanto previsto al IV° punto delle premesse al presente accordo, affinché le prestazioni degli stessi possano essere integrate e coordinate nella propria struttura in relazione all'attività dei lavoratori in

capo alla *Distaccataria* operanti presso la stessa struttura della RSA "Pensionato Regina Elena".

ART. 2 PERSONALE IN DISTACCO

Sono pertanto messi a disposizione della *Distaccataria* i lavoratori di seguito indicati:

- KERKETTA ROSELINE, infermiera religiosa, nata il 15/11/78, codice fiscale KRKRLN78S55Z222R;
- MAIONG VERONICA, infermiera religiosa, nata il 21/10/61, codice fiscale MNGVNC61R61Z222A;
- WARJRI SYRPAILIN MARY, infermiera religiosa, nata il 02/07/90, codice fiscale WRJSRP90L42Z222Q.

Il personale posto in distacco alla società C.M. Service S.r.l., organicamente in carico alla *Distaccante*, è posto funzionalmente alle dipendenze della *Distaccataria*, la quale ne determina l'organizzazione e la gestione operativa sul lavoro, nei limiti della Convenzione in essere, garantendo il livello assistenziale concertato con il Direttore di Struttura e il Direttore sanitario (funzionali all'Azienda per garantire anche le prestazioni verso la popolazione afferente esterna).

Al personale in distacco continua ad applicarsi il contratto di lavoro attualmente vigente e il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dalla Convenzione allegata.

ART. 3 DURATA DEL DISTACCO

Il presente distacco avrà durata dal 01/06/2024 al 31/05/2025 con possibilità di proroga per un ulteriore anno e potrà essere disdetto dall'amministrazione della Azienda di Servizi alla Persona Pensionato Regina Elena qualora venissero meno le condizioni per il proseguimento dell'accordo.

Il distacco del personale di cui all'art. 2 si manterrà comunque fino alla scadenza dell'appalto stipulato tra le parti, comprese eventuali successive proroghe.

ART. 4 MANSIONI DEI LAVORATORI DISTACCATI

I lavoratori distaccati di cui all'art. 2, nello svolgimento delle prestazioni lavorative sotto la direzione della *Distaccataria*, saranno tassativamente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni, già svolte presso la *Distaccante*, senza modifica di sede di lavoro, anche rispettando la Convenzione, ivi incluso quanto previsto in termini di diritti e doveri in capo a tali lavoratori, ad oggi accordati anche come consuetudine.

ART. 5 PAGAMENTO DEI LAVORATORI DISTACCATI

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, per tutta la durata del distacco, la *Distaccante* rimarrà datore di lavoro e responsabile del trattamento economico e giuridico dei lavoratori in distacco, così come rimane titolare degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, compresi quelli legati alle dichiarazioni fiscali.

La posizione INAIL dei dipendenti resta in carico alla *Distaccante*.

La *Distaccante* si obbliga, altresì, a provvedere direttamente in prima persona, sostenendone integralmente i costi, alle attività di formazione professionale dei lavoratori distaccati ed alle verifiche sanitarie previste per legge.

Art. 6 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DISTACCATI

La *Distaccante* dichiara che i lavoratori distaccati sono già formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività da svolgere e conoscono l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono distaccati.

A tal fine la *Distaccante* allega al presente accordo gli attestati sulla formazione e le certificazioni relative all'idoneità sanitaria di ciascun lavoratore distaccato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, l'assolvimento pratico degli obblighi di prevenzione e protezione è a carico della *Distaccataria*.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda al Capitolato d'Appalto della Convenzione tra la ASP Pensionato Regina Elena e la Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani.

La *Distaccataria* comunica alla distaccante di avere i seguenti dati di riferimento:

- PAT INAIL: 091385235/65
- VOCE DI TARIFFA: 0311
- TASSO APPLICATO: 10,67 %

In caso di infortunio sul lavoro, fatte salve le disposizioni di legge in materia, la *Distaccataria* comunicherà e consegnerà immediatamente alla *Distaccante* tutti gli eventuali atti e documenti in suo possesso per consentirle di presentare la denuncia di infortunio nei termini di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 7 DATI PERSONALI

La *Distaccataria* si impegna nel trattamento dei dati personali dei lavoratori ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni del combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia che dovesse eventualmente insorgere tra la *Distaccante* e la *Distaccataria*, relativa all'interpretazione all'esecuzione degli obblighi e ad ogni altra questione connessa con l'esecuzione del contratto in oggetto, sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 9 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati alla presente pattuizione costituiscono ad ogni effetto parte integrante ed essenziale.

ART. 10 CLAUSOLE FINALI

In nessun caso l'accordo potrà sottendere una pattuizione per la somministrazione di lavoro e le parti si impegneranno a tenere una condotta tale per cui il presente distacco non potrà, in alcun caso, essere considerato somministrazione di lavoro.

Qualsiasi successiva modifica, aggiunta, integrazione o deroga al presente contratto sarà valida solo se redatta in forma scritta.

ART. 11 REGOLAMENTAZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia all'art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 e alle disposizioni del capitolato d'appalto e della Convenzione tra la ASP Pensionato Regina Elena e la Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani.

Legale Rappresentante Azienda di Servizi

alla Persona Pensionato Regina Elena

Sig. Piero Giovanni Paletto (n.q.)

Legale Rappresentante C.M. SERVICE S.r.l.

Sig.ra Rita Carmela CONVERSA (n.q.)



CONVERSA RITA
CARMELA

17.05.2024 10:42:28

GMT+01:00



R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

Convenzione

Tra la APSP Pensionato Regina Elena e la Congregazione religiosa delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani per lo svolgimento di attività infermieristica e sociosanitaria presso la ASP Pensionato Regina Elena.

L'anno duemilaventitre addì 04 del mese di dicembre presso la APSP Pensionato Regina Elena tra il Pensionato Regina Elena CF numero 85002310010, rappresentata dal Presidente Pro Tempore del CDA Piero Giovanni Paletto, di seguito per brevità chiamato Ente, nato a Barge (CN) il 04 marzo 1957, Codice Fiscale 85002310010, Partita IVA 05884040014 e la Congregazione Religiosa della Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani rappresentata da Suor Jose JESSY KOCHUPARAMBIL nata a Thiruvazhamkunnu (India) il 24 aprile 1969, Codice Fiscale JSOJSY69D64Z222W, di seguito per brevità detta Congregazione, e residente a Torino in Via Augusto Bertea, 22;

Premesso che il Pensionato Regina Elena si avvale dal 1993 della preziosa collaborazione di alcune suore che svolgono una meritevole opera a servizio degli anziani prestando attività retribuita di natura infermieristica e sociosanitaria;

- che i rapporti giuridici ed economici con il personale religioso che presti la propria opera al di fuori dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza, sono disciplinati da apposite convenzioni;
- che la precedente Convenzione stipulata con la Congregazione Religiosa della Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani risulta in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023;

Considerato che è stato proposto il rinnovo approvando una bozza di Convenzione lo scorso 10 novembre 2023 poi inviata alla Casa Madre per il tramite della Delegata per l'approvazione, preso atto delle osservazioni e trattative nel contempo intervenute e preso atto che il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione numero 20 in data 28 novembre 2023 ha approvato il nuovo testo dell'accordo:

19 (DICIANNOVE) Si approva la convenzione
Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La Congregazione Religiosa della Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani, come sopra rappresentata, mette a disposizione della APSP Pensionato Regina Elena una comunità di almeno tre Suore in possesso del titolo di Infermiera Professionale e/o ulteriore personale autorizzato ad operare nel profilo di Infermiera Professionale in deroga sulla base di autorizzazione Regionale in corso di validità. L'Ente si impegna a consentire lo svolgimento, a titolo di volontariato, di tirocinio pratico alle Suore appartenenti alla medesima congregazione che intendano acquisire esperienze nell'assistenza agli anziani.

Articolo 2

Il numero delle Suore di cui all'articolo 1 può essere aumentato di comune accordo e, in caso di imprevedibili difficoltà, diminuito secondo le esigenze dell'Ente e le disponibilità della Congregazione, con atti aggiuntivi che avranno la scadenza della convenzione.



R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

Articolo 3

Una delle Suore avrà funzione di Superiora della comunità, a ciò nominata dalla Superiora delegata pro tempore. La Superiora rappresenta la congregazione presso l'Ente nei rapporti di normale attività e risponde del buon andamento dei servizi affidati alla comunità religiosa all'interno della struttura residenziale.

Articolo 4

La Superiora delegata pro tempore ha la facoltà di sostituire le Suore quando lo crederà opportuno per le esigenze della Congregazione o delle suore medesime, con un periodo, salvo eccezionali motivi di urgenza, di almeno 30 giorni di preavviso all'Amministrazione, con Suore di pari requisiti per le quali vi sarà un periodo di prova di sei mesi. L'Amministrazione, dal canto suo, avrà facoltà di richiedere, per gravi motivi, da comunicarsi in via riservata alla Superiora delegata, l'avvicendamento o la sostituzione di quelle suore che fossero ritenute non idonee all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

Articolo 5

La Superiora o una sua Delegata ha la facoltà di visitare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, le Suore presso l'Ente e durante tale visita sarà ospitata nei locali messi a disposizione dall'Ente per la Comunità.

Articolo 6

Eventuali osservazioni e richiami di particolare rilievo nei confronti delle Suore devono essere comunicati preventivamente alla Superiora da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, ovvero dalla Direzione della struttura residenziale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 7

Oltre a svolgere le incombenze proprie del profilo professionale di Infermiere Professionale, competeranno loro pertanto indispensabili attività di collaborazione con altre figure apicali dell'Ente, e ancora quelle eventualmente delegate dal Responsabile di Struttura. Costituiranno anche il Gruppo di Coordinamento che lavorerà in équipe con le Infermiere Professionali e le altre figure professionali per la verifica e l'aggiornamento dei Piani Assistenziali Individuali.

Le Suore di cui all'art.1 comma 1 presteranno la loro opera professionale per non meno di otto ore giornaliere nell'arco temporale che va dalle ore 7.00 alle ore 21 di ogni giorno salvo il giorno di riposo e ancora la reperibilità in caso di necessità. L'attività svolta si configura come attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del codice civile ed è soggetta alle leggi dello Stato Italiano. L'Ente assicurerà, pertanto, in armonia a quanto stabilito dalle leggi in vigore, il riposo settimanale e le turnazioni. Eventuali spostamenti delle Suore nell'ambito dei vari servizi dell'Ente saranno disposti dalla Direzione previo accordo con la Superiora. Fuori dal normale orario di servizio le Suore potranno collaborare alla realizzazione di iniziative promosse dai Ministri del culto, nell'ambito degli indirizzi generali definiti dall'Amministrazione dell'Ente, alla assistenza spirituale degli ospiti ed alle attività di animazione nelle feste programmate a favore degli stessi.

Articolo 8

Tutte le Suore di cui all'art.1 comma 1 della presente convenzione avranno diritto ad un periodo di ferie retribuito e non rinunciabile di 28 gg. lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è considerata di sei giorni agli effetti del computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno dunque escluse le domeniche e le



R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

computo delle ferie. Dal computo del predetto periodo di ferie vanno dunque escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali ricadenti nel periodo stesso; pertanto, il periodo di ferie risulterà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese. E' inoltre riconosciuto alle suore, in aggiunta alle ferie, il diritto di partecipare agli esercizi spirituali per una settimana per anno.

Al fine di non compromettere la funzione di recupero psicofisico delle ferie, le suore dovranno fruire di almeno due settimane di ferie nell'anno di maturazione mentre, ad espresse richieste, potranno cumulare i rimanenti giorni maturati e non goduti entro il termine, perentorio, di due anni successivi a quello di insorgenza del diritto.

Allo scopo di compensare il carico di lavoro settimanale articolato su 6 giorni lavorativi viene concessa mezza giornata di riposo alternato ogni sette giorni per ciascuna delle Suore in servizio. In linea di massima il riposo compensativo dovrà essere usufruito nella giornata che comporta minori necessità di personale.

Le parti inoltre concordano che potrebbe essere richiesto alle Suore di mettere a disposizione in forma routinaria una infermiera il giovedì nel caso si verificasse l'assenza di una infermiera laica per pensionamento ed, in caso di straordinarietà, coprire l'assenza temporanea di entrambe.

Articolo 9

L'Ente corrisponderà ad ogni singola suora di cui all'art. 1, comma 1, una retribuzione mensile lorda, oltre la 13° mensilità, come di seguito meglio specificato:

- 1) Per ciascuna delle Suore che svolge attività infermieristica: [REDACTED]
- 2) Per ciascuna delle Suore Operatori Socio Sanitari: [REDACTED]

con diritto per tutte, a titolo di integrazione per indennità varie e straordinari,

- a) al vitto,
- b) all'alloggio,
- c) alle utenze,
- d) ai materiali di pulizia per l'alloggio e per la loro lavanderia,
- e) alla connessione Internet a banda larga alla rete dell'Ente
- f) a tutto quanto ancora abbisogna per la vita giornaliera della comunità, nulla escluso.

Tale compenso verrà al 1° gennaio del secondo anno adeguato in base all'indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo. La ASP Pensionato Regina Elena mette a disposizione delle religiose in convenzione l'edificio completamente ammobiliato insistente all'interno del complesso della ASP Pensionato Regina Elena con ingresso da Vicolo Ospedale così composto

- al piano terreno di numero 2 stanze
 - Cucina
 - Piccola cappella
 - Ripostiglio
 - Bagno
- al piano superiore



RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale

- o Numero 4 cellette con letto singolo e armadietto
- o Bagno

Per volontà espressa della Congregazione mensilmente verranno accreditate le competenze spettanti alla Congregazione per l'attività svolta presso il ricovero, con un unico bonifico su un C/C bancario acceso presso una banca locale intestato alla Comunità delle Suore in servizio, su specifica autorizzazione interna della Casa Madre della Congregazione delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani di Shillong.

Le parti concordano nella situazione attuale di attribuire alle voci contrassegnate dalla lett. a) alla lett. f) il valore [redacted] annui per ciascuna religiosa. In caso di variazione nel numero di suore operanti presso la struttura le parti potranno concordare di ridefinire l'importo.

Il personale religioso di cui alla presente convenzione è soggetto, a mente dell'articolo unico della L. 3.05.1956 n. 392 "Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi", alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al R.D: 1827/1935 e ss.mm.ii.

Articolo 10

Alle Suore sarà consentita la frequenza ai corsi di aggiornamento professionale nei limiti e con le modalità previste per il restante personale e saranno tenute alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

Articolo 11

L'Ente si impegnerà nei confronti della Congregazione Religiosa, ad assicurare alle Suore il Servizio Religioso nella Cappella dell'Ente con la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.00 alla quale potranno partecipare gli Ospiti della APSP Pensionato Regina Elena.

Articolo 12

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre dalla data concordata fra le parti nel 01 gennaio 2024. La convenzione può essere rinnovata per ulteriori tre anni con conferma tramite scambio di corrispondenza tra le parti. Nel caso una delle parti intenda recedere deve darne motivata comunicazione con preavviso di tre mesi. In caso di contestazioni che dovessero sorgere nell'applicazione o nell'interpretazione della presente convenzione, le eventuali controversie saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti e da un Presidente scelto d'intesa fra i due rappresentanti.

Pancalieri,

Per le Suore Missionarie Maria Ausiliatrice:

La Delegata Suor Jose JESSY KOCHUPARAMB

S. Jessy K. Jose

Il Presidente della ASP Pensionato Regina Elena:


Piero Giovanni PALETTO

Piero Paletto



Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente




Il Vicepresidente



I Consiglieri











Il Segretario

TOSELLI Nadia






CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet di questo Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna

Pancalieri, lì 17.05.2024

Il Segretario Direttore
Nadia Toselli





Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.

Pancalieri, lì 17.05.2024

Il Segretario Direttore
Nadia Toselli

